

CATTOLICA&CASA

Mohamed Yusuf Tawfik

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza n° 000440.12.301105

Il presente allegato RETAIL - MOD. CCASA 2A - ED. 25/02/2014 e RETAIL - MOD. CCASA 2B - ED. 06/2011 è parte integrante della polizza 000440.12.301105

AGENZIA DI PARMA S. BRIGIDA - 000440 CAVARRETTA ASSICURAZIONI S.R.L.

BORGO S. BRIGIDA, 12 - 43100 - PARMA SANTA BRIGIDA (PR)
Telefono 0521289580
Fax 0521200467
E-mail PARMASANTABRIGIDA@CATTOLICA.IT

Sono stampati esclusivamente gli articoli relativi alle garanzie prestate con il presente contratto.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI – FORMULA SILVER

GARANZIA BASE

Art. 134 - COSA ASSICURIAMO

Cattolica, **con i limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza**, tiene indenne l'assicurato e il suo nucleo familiare di quanto sia tenuto a pagare (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è valida in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti d'America e il Canada.

Ai fini della presente garanzia per assicurati si intendono:

- il contraente o l'assicurato indicato nella scheda di polizza:
- le persone del nucleo familiare del contraente o, se diverso, dell'assicurato, convivente e non coniugato, indicato nella scheda di polizza, e risultante dal certificato di stato di famiglia;
- il coniuge del contraente o dell'assicurato, con lui convivente, o il convivente more uxorio del contraente o, se diverso, dell'assicurato;
- i figli non coniugati del convivente more uxorio, se conviventi con il contraente o, se diverso da esso, con l'assicurato.
- Responsabilità civile per fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e del tempo libero Casi esemplificativi, ma non esaustivi, di responsabilità civile della vita privata e del tempo libero:
 - conduzione della dimora abituale, delle dimore saltuarie o di temporanea villeggiatura e del loro contenuto.
 Sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, impianti fissi, antenne, pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;
 - conduzione di attrezzature sportive e da gioco, piscine purché di pertinenza dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;
 - proprietà o uso di apparecchi domestici in genere;
 - proprietà o uso di mezzi per invalidi e portatori di handicap psichico e/o fisico, anche con motore elettrico compresi ausili e protesi, nell'ambito della normale vita di relazione e a esclusivo uso degli assicurati;
 - inquinamento da fuoriuscita di liquidi, derivante da rottura accidentale di impianti di riscaldamento o
 condizionamento compresi eventuali serbatoi e cisterne a servizio dell'abitazione indicata nella scheda di
 polizza;
 - somministrazione di alimenti che provocano intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
 - danni da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dalle coperture dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;
 - lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
 - conduzione delle abitazioni in locazione o in uso all'assicurato;
 - fatto colposo commesso in qualità di pedone o ciclista;
 - pratica di attività sportive, compresa la partecipazione ad allenamenti e a gare individuali o a squadre, se svolte a
 titolo di diletto e non a titolo professionale e comunque tali da non costituire reddito costante, ricorrente e
 significativo.
 - La partecipazione a gare individuali o a squadre svolta a titolo non professionale è compresa anche quando dette gare sono organizzate sotto l'egida delle competenti federazioni sportive ufficiali. In tal caso la garanzia è prestata in eccedenza alle coperture assicurative previste dall'ente organizzatore;
 - pratica di attività ricreative del tempo libero, come bricolage, modellismo (esclusi i danni ai modelli), campeggio, giardinaggio.
 - La garanzia comprende l'impiego di piccoli utensili e attrezzature anche a motore quali, ad esempio: decespugliatori, motoseghe, motozappe, tagliasiepi, tosaerba anche se utilizzati come spazzaneve;
 - proprietà e uso, anche da parte dei collaboratori domestici, di veicoli non a motore, imbarcazioni senza motore di lunghezza non superiore a metri 10.
 - La garanzia comprende le lesioni corporali subite dai terzi trasportati;
 - proprietà e uso di giocattoli in genere, anche a motore;
 - danni cagionati dai figli minori dell'assicurato o di familiare ascendente o discendente dell'assicurato, anche non convivente, in occasione dell'affidamento temporaneo e/o condiviso all'assicurato;
 - · danni derivanti dalla mancata sorveglianza di minori di terzi temporaneamente affidati all'assicurato, purché tale



Polizza n° 000440.12.301105

attività non venga svolta con carattere professionale e comunque a titolo oneroso.

La garanzia comprende le lesioni corporali subite dagli stessi minori;

- danni cagionati dai figli minori dell'assicurato temporaneamente affidati a terzi o a un familiare ascendente o discendente, anche se non convivente, dell'assicurato:
- responsabilità personale derivante dalla partecipazione ad attività sociali e di volontariato.

La garanzia non opera per eventi connessi ad attività di carattere medicale o infermieristico;

- responsabilità da partecipazione dell'assicurato ad attività scolastiche previste dai Decreti Delegati o autorizzate dalle autorità scolastiche;
- responsabilità inerente le mansioni svolte per conto dell'assicurato da addetti ai servizi domestici, persone alla pari o baby-sitter;
- responsabilità imputabile alla persona alla pari, baby sitter, badante, colf, temporaneamente ospite
 dell'assicurato, anche senza rapporto di lavoro subordinato con l'assicurato a condizione che l'evento sia in
 relazione causale diretta ed esclusiva con le mansioni a lei temporaneamente affidate dall'assicurato;
- Fatto doloso di persone delle quali l'assicurato deve rispondere.

Animali domestici

responsabilità da proprietà, possesso e uso di animali domestici e da cortile, cavalli e altri animali da sella, con il limite indicato nella scheda di polizza relativamente ai danni a persone derivanti da aggressioni provocate da cani, quando l'evento abbia avuto origine dalla mancata osservanza dell'ordinanza del 3 marzo 2009 "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (G.U. serie generale n° 68 del 23 marzo 2009) e successive integrazioni o modifiche.

La garanzia non comprende l'uso del cane per l'attività venatoria;

Animali affidati a terzi

responsabilità delle persone alle quali l'assicurato ha affidato temporaneamente la custodia di animali domestici, da cortile, cavalli, altri animali da sella, e i cani di sua proprietà, fermi i limiti indicati nel paragrafo precedente per quanto attiene ai danni derivanti a persone da aggressioni del cane e purché la custodia non costituisca attività professionale e/o il custode non se ne serva;

Case di villeggiatura di proprietà di terzi

responsabilità ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, per danni materiali e diretti cagionati da incendio, esplosione, implosione o scoppio causati al fabbricato e al contenuto dell'abitazione presa **temporaneamente in locazione** per la villeggiatura;

Circolazione di veicoli condotti da figli minori non regolarmente abilitati

responsabilità ai sensi dell'art. 2048 del codice civile per l'azione di rivalsa esercitata dall'assicuratore dell'RCA del veicolo messo in moto o fatto circolare da figli minori, in assenza dei requisiti di legge per la guida o per il trasporto di passeggeri, nonché all'insaputa dell'assicurato, a condizione che quest'ultimo abbia posto in essere tutte le cautele atte a impedire l'uso del veicolo contro la sua volontà;

Trasportati sui veicoli

responsabilità dell'assicurato, se soggetto a rivalsa della compagnia assicuratrice dell'RCA del vettore, per danni causati a terzi in qualità di trasportato su veicoli a motore.

La garanzia copre i danni ai veicoli sui quali sono trasportati gli assicurati, se la compagnia del vettore ha esperito rivalsa nei confronti dell'assicurato;

Veicoli in sosta

responsabilità da proprietà e uso di veicoli, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature per i danni che si verificano quando sono in sosta in **aree private**;

Collaboratori domestici

responsabilità per morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del codice penale) subite da collaboratori domestici **non dipendenti**;

• Ricorso terzi da incendio da conduzione

responsabilità per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da incendio, fumo, esplosione, implosione o scoppio che derivano da:

• conduzione dell'abitazione abituale e saltuaria;

- uso dei locali di villeggiatura e/o albergo, inclusi i danni al contenuto se di proprietà di terzi;
- attività di campeggio se svolta in aree regolarmente autorizzate.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche in altra polizza, la garanzia è prestata solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI – FORMULA SILVER

GARANZIE AGGIUNTIVE

Art. 135 - PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE

Responsabilità per fatto accidentale derivante da:

- proprietà dell'abitazione **indicata nella scheda di polizza** e dell'ufficio/studio professionale privato, se coesistente. Sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, il loro contenuto, gli impianti fissi, le antenne, i pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici:
- proprietà di attrezzature sportive e da gioco, piscine purché di pertinenza dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;
- committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, con l'intesa che se i lavori sono assoggettabili
 all'applicazione del D. Lgs. n°494 del 1996 e successive modifiche, la garanzia opera solo se l'assicurato ha:
 - designato i responsabili dei lavori in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. n° 494 del 1996;
 - incaricato, con regolare contratto di appalto, una ditta o una persona in regola, in conformità e secondo gli obblighi derivanti dalla legge.

Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche in altra polizza, la garanzia è prestata solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.

Sono esclusi i danni subiti dalle persone addette ai lavori.

Art. 136 - RICORSO TERZI DA INCENDIO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA'

Responsabilità per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da incendio, fumo, esplosione, implosione o scoppio derivanti dalla proprietà dell'abitazione **indicata nella scheda di polizza**, comprese le pertinenze e il loro contenuto. La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di

attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche in altra polizza, la garanzia è prestata solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.

Art. 138 - DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA, RIGURGITO DI FOGNA E LIQUIDI IN GENERE

Spargimento liquidi – RC della conduzione

La garanzia è valida per i danni causati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere da qualsiasi causa determinata imputabile all'assicurato nella sua qualità di conduttore **dell'abitazione indicata nella scheda di polizza (abituale e saltuaria)**;

Spargimento liquidi - RC della proprietà

La garanzia è valida per i danni causati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere conseguenti a rottura accidentale degli impianti posti al servizio **dell'abitazione indicata nella scheda di polizza**, come condutture, impianti idrici, condizionamento, riscaldamento.

Sono compresi i danni arrecati a terzi dalla rottura di: apparecchiature e macchine utilizzate **esclusivamente per la conduzione dell'abitazione.**

Per le abitazioni facenti parti di complessi condominiali, la garanzia opera per la quota parte di proprietà dell'assicurato.

Estensione

A deroga di quanto previsto dall'art. 139 "Cosa non assicuriamo" al punto "Danni non compresi in garanzia", la garanzia vale anche per i danni causati ai beni dei discendenti, ascendenti dell'assicurato **non appartenenti al suo nucleo familiare, purché su questi beni non vi siano quote di proprietà dell'assicurato.**

Polizza n° 000440.12.301105

stampata in data 24/11/2015 RETAIL - MOD. CCASA 2A - ED. 25/02/2014 e RETAIL - MOD. CCASA 2B - ED. 06/2011

Art. 139 - COSA NON ASSICURIAMO

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni:

- Danni non compresi in garanzia
 - Sono esclusi i danni:
 - subiti dagli assicurati, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
 - subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'assicurato, salvo quanto previsto dall'art. 134 "Cosa assicuriamo" alla voce "Collaboratori domestici";
 - derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale, industriale, organizzativa o altre retribuite o comunque ricompensate;
 - a cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo;
 - da furto:
 - di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati uniti d'America o in Canada;
 - da incendio per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 134 "Cosa assicuriamo" alla voce "Ricorso terzi da incendio della conduzione" e dall'art.136 "Ricorso terzi da incendio del fabbricato di proprietà;
 - da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
 - derivanti da proprietà, circolazione e impiego di veicoli e natanti a motore sogegtti alla disciplina del codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n°209 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), aeromobili, salvo quanto previsto dall'art. 134 "Cosa assicuriamo" alle voci "Circolazione di veicoli condotti da figli minori non regolarmente abilitati", "Trasportati su veicoli" e "Veicoli in sosta";
 - conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, per quanto eccede i limiti previsti dall'art.
 134 "Cosa assicuriamo" alla voce "Responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e del tempo libero";
 - derivanti da impiego o detenzione di esplosivi;
 - derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 136 "Ricorso terzi da incendio del fabbricato di proprietà";
 - derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; (salvo quanto previsto dall'art. 135 "Proprietà dell'abitazione")
 - derivanti dalla pratica di:
 - qualunque sport se non praticato a titolo di diletto o svago;
 - sport ad alto rischio come: alpinismo con scalate di roccia o di ghiacciai oltre il terzo grado della scala di monaco, salto dal trampolino;
 - · sport d'acqua con mezzi a motore;
 - sport motoristici;
 - pugilato, lotta e arti marziali in genere, rugby;
 - · tiro con l'arco, football americano, free-climbing, discesa di rapide;
 - soft air e sport ad esso assimilabili;
 - sport aerei in genere, parapendio, paracadutismo;
 - derivanti dalla partecipazione a competizioni, gare, allenamenti di qualsiasi sport se svolto a livello professionistico o con forma di remunerazione ricorrente, tanto da costituire fonte primaria di reddito;
 - da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - derivanti dall'uso di imbarcazioni con lunghezza superiore a 10 metri;
 - direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - alla salute, causati da tabacco, funghi, batteri, campi elettromagnetici;
 - derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
 - di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura;
 - derivanti da richiesta di risarcimento, a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi, in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE), come ad esempio l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeldt-Jacob;

- da atti di guerra anche civile, insurrezioni, operazioni militari;
- da perdita, distruzione, alterazione di dati o di software;
- causati da software o virus informatici:
- · derivanti dall'esercizio di bed & breakfast;
- derivanti dalla proprietà, detenzione e uso di armi e l'esercizio dell'attività venatoria;
- · da atti dolosi dell'assicurato.

Spese non comprese in garanzia

Cattolica non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, spese di giustizia penale.

NORME COMUNI

Art. 140 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato durante il periodo di validità del contratto o **nei 6 mesi successivi**, relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto o **nei 6 mesi precedenti** alla data di effetto del contratto.

Ai fini della validità del contratto, il contraente dichiara espressamente di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e comunque di non essere venuto a conoscenza, né direttamente né indirettamente, di situazioni che possono determinare richieste di risarcimento con il presente contratto.

Art. 141 - PLURALITA' DI ASSICURATI – UNICITA' DEL MASSIMALE

Se la garanzia opera per più assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, a ogni effetto, unico, **anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati**.





SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE: LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA) TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

www.cattolica.it

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - C.F./P.I. e n. di iscriz. al reg. delle imprese di VR 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di VR n. 9962 - Soc. iscritta all'Albo delle Soc. Coop. al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta dil'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa aut. all'eserc. delle assic. a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923 www.cattolica.it